



*Comune di Cetraro*  
*Provincia di Cosenza*



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI**

*(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)*

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 05.05.2007

# INDICE

## CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Ambito di applicazione - Limite temporale .....	4

## CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - Zone di applicazione .....	5
Art. 4 - Presupposto della tassa .....	5
Art. 5 - Esclusioni .....	5
Art. 6 - Soggetti passivi .....	6
Art. 7 - Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali .....	6
Art. 8 - Superficie tassabile .....	6
Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate .....	8
Art. 10 - Locali, aree tassabili e relative pertinenze .....	8
Art. 11 - Rifiuti speciali .....	9
Art. 12 - Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche .....	11

## CAPO III - TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria .....	13
Art. 14 - Tariffe per le aree scoperte .....	13
Art. 15 - Agevolazioni sulla tassa .....	14
Art. 16 - Esenzioni per la tassa .....	15
Art. 17 - Condizioni per le esenzioni .....	15
Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio .....	16
Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio .....	16
Art. 20 - Gettito del tributo .....	17
Art. 21 - Tariffe .....	17
Art. 22 - Tariffa giornaliera di smaltimento .....	17

## CAPO IV - DENUNCE - ABUONI

Art. 23 - Denunce .....	19
Art. 24 - Denunce di variazioni e cessazioni .....	20
Art. 25 - Controllo delle denunce .....	20
Art. 26 - Accesso agli immobili .....	21
Art. 27 - Presunzione semplice .....	21
Art. 28 - Accertamento .....	21
Art. 29 - Riscossione .....	22
Art. 30 - Sgravi e rimborsi .....	22

## CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 31 - Funzionario responsabile .....	24
Art. 32 - Sanzioni .....	24
Art. 33 - Contenzioso .....	25
Art. 34 - Lotta all'evasione .....	25
Art. 35 - Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria .....	25

## CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 36 - Compenso incentivante al personale addetto .....	27
Art. 37 - Utilizzazione del fondo .....	27

## CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 38 - Principi generali .....	28
Art. 39 - Informazione del contribuente .....	28
Art. 40 - Conoscenza degli atti e semplificazione .....	28
Art. 41 - Motivazione degli atti - Contenuti .....	29
Art. 42 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente .....	29
Art. 43 - Interpello del contribuente .....	29

## CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 44 - Accertamento con adesione .....	30
Art. 45 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione .....	30
Art. 46 - Procedura per l'accertamento con adesione .....	30
Art. 47 - Atto di accertamento con adesione .....	31
Art. 48 - Adempimenti successivi .....	31
Art. 49 - Perfezionamento della definizione .....	31

## CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Disposizioni finali .....	32
Art. 51 - Rinvio ad altre disposizioni .....	32
Art. 52 - Variazioni del regolamento .....	32
Art. 53 - Tutela dei dati personali .....	32
Art. 54 - Norme abrogate .....	32
Allegato A .....	33

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE**

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alla applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

## CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

### ART. 3

#### ZONE DI APPLICAZIONE

*(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'applicazione della tassa in misura intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento per la gestione dei rifiuti e delle planimetrie ivi allegate.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura ridotta stabilita dal successivo art. 4, comma 4, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 4

#### PRESUPPOSTO DELLA TASSA

*(Art. 62, commi 1, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 60% sulla tariffa ordinaria;

### ART. 5

#### ESCLUSIONI

*(Art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e non allacciate alle utenze luce, gas e acqua, ad eccezione dei locali di cui al punto b), che, seppure privi di mobili, suppellettili e delle utenze luce, gas e acqua, sono soggetti a tassazione (per la parte del locale con altezza superiore a m. 1,50);

f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

2 bis. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto);

3 ter. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

## **ART. 6** **SOGGETTI PASSIVI** (Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. I rappresentanti legali o amministratori di Società, Enti o Associazioni con personalità giuridica sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Quanto sopra vale anche per le associazioni, comitati, ecc., non legalmente riconosciute.

3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso di foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa è considerato il proprietario dei locali medesimi.

4. Nel caso di abitazione tenuta a disposizione di terzi questi sono coobbligati in solido con il proprietario.

5. Il vincolo di solidarietà previsto nel presente articolo ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene l'obbligo al pagamento della tassa.

**ART. 7**  
**CONDOMINIO – MULTIPROPRIETÀ – CENTRI COMMERCIALI**

1. Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile (lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, cortili, stenditoi) sono escluse dalla tassazione a meno che non siano detenuti in via esclusiva da singoli condomini.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente deve presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e dei centri commerciali o servizi integrati, i quali restano obbligati in solido con il responsabile per la parte di competenza.

**ART. 8**  
**SUPERFICIE TASSABILE**

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

6. La riduzione della superficie di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

**ART. 9**  
**LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**  
*(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e di allacciamento di servizi a rete (acqua, luce, gas).

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**ART. 10**  
**LOCALI, AREE TASSABILI E RELATIVE PERTINENZE**  
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a botteghe o laboratori artigiani;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

g) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili, con l'esclusione di quelle indicate nel precedente art. 5, commi 2 bis e 2 ter, le aree scoperte operative, cioè le aree scoperte o parzialmente coperte pubbliche o private adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di qualsiasi attività, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Si considerano aree tassabili a titolo esemplificativo:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente

gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) le aree scoperte destinate al servizio di pubblici esercizi in via permanente (bar, caffè, alberghi, ristoranti, ecc.) o ad attività artigianali, commerciali, industriali, o a pubblici spettacoli (cinema, teatri, ecc.);

f) le aree scoperte destinate a parcheggi, al carico e allo scarico di merci, al ricovero di automezzi per la propria attività.

## ART. 11 RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Rimangono comunque assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi, ecc.

2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata:

a) **lavanderie e tintorie**: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;

b) **officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elicottero**: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie.

c) **autocarrozzerie, verniciatori in genere**: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione;

d) **officine meccaniche, officine di carpenteria metallica**: viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione;

e) **tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici**: viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa;

f) **stabilimenti industriali**: va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (pure se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva.

g) **distributori di carburanti**: sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

h) **macellerie**: viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), eventuale deposito o cantina;

i) **studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi:** sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento, quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc.

l) **ospedali e cliniche:** sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc.

3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano rifiuti speciali non assimilati):

	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
	– lavanderie a secco, tintorie non industriali . . . . .	20%
	– laboratori fotografici, eliografie . . . . .	20%
	– autoriparatori, elettrauto, gommisti, autocarrozzerie. . . . .	50%
	– distributori di carburante. . . . .	50%
	– gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici. . . . .	15%
	– laboratori di analisi, farmaceutici. . . . .	15%
	– autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi . . . . .	10%
	– falegnamerie, allestimenti, insegne. . . . .	20%
	– tipografie, stamperie, incisioni, . . . . .	20%
	– supermercati, macellerie, . . . . .	20%
	– verniciature . . . . .	50%
	– marmisti, vetrerie, serigrafie . . . . .	15%

5. L'elencazione delle attività di cui alla tabella del comma 4 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

6. Per beneficiare della detassazione, i produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono presentare apposita richiesta nella quale deve essere indicata l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, con indicazione dei mq. e delle destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
- b) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata.

7. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda.

8. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'ufficio tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.

9. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

#### ART. 12

### ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

*(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, anche camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di roccia e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

**B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq. Infine,

**C)** sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata.



### **CAPO III - TARIFFAZIONE**

#### **ART. 13 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA** *(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)*

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'azione e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di azione debitamente accertata.

#### **ART. 14 TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE**

Ai fini dell'applicazione della tassa, sono computate al 50% le superfici relative alle aree scoperte di cui al comma 2 dell'art. 10.

**ART. 15**  
**AGEVOLAZIONI SULLA TASSA**  
*(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)*

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE PREVISTA	PERCENTUALE APPLICAZIONE TASSA
1	Abitazione di residenza dell'unico occupante .....	30%	70%
2	Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 6 (sei) mesi all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività .....	33%	67%
3	Istituzioni laiche o religiose (Colonia San Benedetto, Istituto San Giuseppe, ecc.) che svolgono attività di assistenza, pur se sovvenzionata a norma delle vigenti disposizioni, a categorie svantaggiate (portatori di handicap, disabili, anziani, minori, abbandonati o bisognosi) .....	50%	50%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. La riduzione di cui al precedente punto 1 della tabella (unico occupante) compete, come da risultanze anagrafiche, solo sull'abitazione occupata e per coloro che sono residenti nel territorio comunale.

4. La riduzione di cui al precedente punto 2 della tabella (attività stagionali):  
a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;  
b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

6. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

7. Le agevolazioni di cui al precedente punto 3 della tabella (istituzioni laiche o religiose per assistenzialismo) sono cumulabili con la riduzione prevista per le attività stagionali di cui al precedente punto 2 della tabella.

8. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## **ART. 16 ESENZIONI PER LA TASSA**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b) i locali e le aree destinati all'esercizio di qualsiasi culto, con esclusione della abitazione del ministro del culto e degli altri locali destinati ad un uso diverso da quello dell'esercizio del culto in senso stretto;
- c) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- e) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a m. 1,50;
- f) i locali e le celle frigorifere;
- g) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili.

2. Le suddette esenzioni saranno approvate di anno in anno e la spesa relativa verrà iscritta in bilancio quale autorizzazione di "spesa fiscale". La copertura sarà assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta.

## **ART. 17 CONDIZIONI PER LE ESENZIONI**

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione.

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Nel caso in cui le condizioni richieste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi la denuncia di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

#### **ART. 18**

### **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

#### **ART. 19**

### **RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO**

*(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

**ART. 20**  
**GETTITO DEL TRIBUTO**  
(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 15%.
4. La rilevazione economica del servizio raccolta e smaltimento rifiuti avviene secondo la struttura di cui all'allegato A.

**ART. 21**  
**TARIFFE**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, fino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

**ART. 22**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a 183 giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuito alla categoria contenente locali corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area. La tassa non è dovuta quando l'importo del tributo risulta inferiore a € 2,50.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono

autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti o associazioni che non perseguano fini di lucro;

b) le occasioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e scarico delle merci;

e) le occupazioni per le opere di traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.



## CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

### ART. 23 DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio tributi l'inizio, la variazione o la cessazione delle occupazioni o detenzioni dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia iniziale deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Tale denuncia deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi e va presentata esattamente all'ufficio protocollo del Comune o spedita a mezzo posta ove fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. La denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società, indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
  - d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
  - e) la data di inizio dell'utenza.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
5. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento. Non sono valide, in particolare, ai fini della tassa rifiuti, le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici (ad es: cambio di residenza), fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
6. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio protocollo del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali;
7. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che hanno dato luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

**ART. 24**  
**DENUNCE DI VARIAZIONI E CESSAZIONI**  
(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 23, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venimento delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 15.

2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo (variazione in aumento) mentre per quanto concerne l'abbuono in caso risultasse una minor percussione tributaria (variazione in diminuzione) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata;

3. In caso di cessazione della occupazione o detenzione dei locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. La denuncia di cessazione è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 2 dell'art. 23. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. La tassa può essere cessata d'ufficio se l'ufficio tributi accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

**ART. 25**  
**CONTROLLO DELLE DENUNCE**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi può:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;

b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie, da restituire debitamente sottoscritti;

c) richiedere l'esibizione del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

d) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

e) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;

f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

g) richiedere ad uffici pubblici o ad Enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti,

ati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti;

2. L'ufficio tributi può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dal comma 2 dell'art. 7, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed centro commerciale integrato.

#### **ART. 26 ACCESSO AGLI IMMOBILI**

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 25, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da chiarazioni del responsabile del relativo organismo.

2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

#### **ART. 27 PRESUNZIONE SEMPLICE**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 729 del codice civile.

#### **ART. 28 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune per il tramite dell'ufficio tributi controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;

b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa;

2. In caso di omessa denuncia, di denuncia infedele o incompleta, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 31 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

5. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

7. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### ART. 29 RISCOSSIONE

1. L'importo della tassa ed addizionali, delle sanzioni e degli interessi, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 28 del presente Regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono, di norma, riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su richiesta del contribuente, il funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, nelle ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, in relazione agli importi, fino a dodici rate mensili se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento anche di una sola rata l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, nel Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, nel Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112, nel Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 30 SGRAVI E RIMBORSI

1. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte dell'ufficio tributi, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta al termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio tributi entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta e previa verifica alla legittimità.

Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 1/01/2007.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi annui (determinati ai sensi del comma 165 all'art. 1 della L. 296/06), calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura del **3,5%** a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

### ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

### ART. 32 SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate secondo i principi, i criteri e le modalità previste dai Decreti Legislativi 471,472,473 del 18/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Sindaco.

3. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. N. 15 novembre 1993, n. 507;

si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del **3,5%** a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal D.M. 03 settembre 1999, n. 321.

4. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione formale del contribuente all'avviso di accertamento.

7. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

8. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

**ART. 33  
CONTENZIOSO**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

**ART. 34  
LOTTA ALL'EVASIONE**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

**A) UFFICIO TRIBUTI:**

- 1) Assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 23 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 è conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) E' impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

**B) UFFICIO TECNICO:**

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili.

**C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:**

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati e del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza, invitando l'utente a provvedere alla denuncia e darne contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.

**D) UFFICIO ANAGRAFE:**

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici (iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche) influenti ai fini della tassa.
- 2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

**ART. 35  
SUPERFICIE DI RIFERIMENTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI  
DI PROPRIETA' PRIVATA A DESTINAZIONE ORDINARIA**

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può essere inferiore, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all'80 per cento della superficie catastale delimitata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al precedente comma 1. Della modifica d'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.

3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, entro il termine di sessanta giorni, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

4. Per il mancato adempimento di cui al precedente punto 3 da parte del soggetto interessato, entro i termini fissati, trova applicazione la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.



## CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

### ART. 36 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
- 2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 1% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa iva comprese le sanzioni e gli interessi.

### ART. 37 UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 36 entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 10% e il 20%;
  - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 30% e il 100%.
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera b), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

## **CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI**

### **ART. 38 PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### **ART. 39 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### **ART. 40 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

**ART. 41**  
**MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**ART. 42**  
**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEL CONTRIBUENTE**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**ART. 43**  
**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'ufficio tributi, atteso l'elevato carico di lavoro cui è chiamato a svolgere quotidianamente, si prefigge l'onere di rispondere, nel più breve termine, a tutte le questioni oggetto di istanze di interpello, motivando al singolo richiedente le disposizioni tributarie applicate nei propri confronti.

## CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### ART. 44 ACCERTAMENTO CON ADESIONE (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art. 31.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### ART. 45 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento inviato ai soggetti obbligati, invita a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### ART. 46 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 44 e 45 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

#### **ART. 47** **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta a 1/4.

#### **ART. 48** **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI** *(Art. 8 D.Lgs. 218/97)*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero due rate trimestrali, la prima da eseguirsi entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 47 con le modalità di cui al precedente art. 29.

2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi di legge, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

#### **ART. 49** **PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 48, comma 1, con l'ulteriore rateizzazione di cui al successivo comma 2.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 50 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

### **ART. 51 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

### **ART. 52 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

### **ART. 53 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **ART. 54 NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.



MODALITA' DI RILEVAZIONE E SCHEMA DI CONTO

<b>Ricavi e proventi:</b>	<b>rilevabile da:</b>
Servizio raccolta e smaltimento	Ruoli dell'esercizio, meno sgravi e rimborsi
Ricavi diversi	Entrata per raccolta differenziata, cessioni e prestazioni diverse
Contributi c. esercizio	Entrata relativa
Plusvalenze patrimoniali	Registro beni ammortizzabili
Sopravvenienze attive	Maggiori entrate sui residui attivi
Proventi finanziari	Pro-quota entrata per interessi attivi
<b>Costi e oneri:</b>	<b>rilevabile da:</b>
Personale dipendente	Impegni di spesa
Acquisto beni e servizi	Impegni di spesa con rettifiche per rispettare la competenza economica
Variazione nelle rimanenze	Inventario fisico
Aggi esattoriali	Impegno di spesa
Interessi passivi	Impegno di spesa
Ammortamenti	Registro beni ammortizzabili ed impegno nel capitolo
Minusvalenze	Registro beni ammortizzabili
Perdite su crediti	Minori accertamenti su crediti
Sopravvenienze passive	Minori accertamenti su residui attivi e passività arretrate
Costi indiretti	Pro-quota degli impegni afferenti il servizio rilevabili dai capitoli delle: sezioni 1°, rubriche 1, 2, 3, 7, sezione 3° e sezione 9°